



DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERIODO DI “MASSIMO RISCHIO” DI INCENDI BOSCHIVI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE IL SINDACO

Vista l’Ordinanza Sindacale n. **72** del **14/06/2021** con la quale si

ORDINA

CON EFFETTO IMMEDIATATO DAL 15 GIUGNO FINO AL 30 SETTEMBRE 2021, PERIODO IN CUI VIENE DICHIARATO LO STATO DI MASSIMO RISCHIO DI INCENDI, nelle zone boscate e nelle aree ad esse assimilate ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 39/2002 ed in tutti i terreni condotti a cultura agraria, pascoli o incolti, e a distanza minore di metri lineari 200 dai boschi:

E’ VIETATO

accendere fuochi di ogni genere o compiere ogni altra azione che possa, comunque, arrecare pericolo immediato di incendio quali brillare mine, usare esplosivi, apparecchi a fiamma o elettrici, depositare o dare fuoco ad immondizie di qualsiasi natura;

bruciare le stoppie delle culture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe nonché arbusti e erbe lungo le strade comunali, provinciali, statali e lungo autostrade e comunque lungo le vie principali di comune azione, salvo gli abbruciamenti di prevenzione incendi autorizzati.

Al riguardo si comunica che il D.L. 3. aprile 2006 n.152 “Norme in materia Ambientale” ha introdotto all’art. 182 il comma 6 bis che recita “Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e’ sempre vietata”;

gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;

aprire o ripulire i viali parafuoco con l’uso del fuoco;

esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotati di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;

fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;

transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati;

E' FATTO OBBLIGO

Agli Enti o privati possessori, a qualsiasi titolo di terreni incolti o comunque abbandonati di tenere costantemente sgombri gli stessi da qualsiasi vegetazione infestante per tutto il "periodo di grave pericolosità" ad evitare che il seccume vegetale possa costituire mezzo di propagazione di eventuali incendi.

A Tutti gli Enti e privati possessori, a qualsiasi titolo, di boschi, terreni coltivati o tenuti al pascolo o incolti di adoperarsi al fine di evitare l'insorgere e la propagazione degli incendi.

A tal fine si prescrivono i seguenti interventi:

1. perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri lineari e sgombero di covoni di grano e/o materiale combustibile per una distanza di metri 10 da terreni su cui si trovano stoppie e/o materiale vegetale erbaceo o arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito e da terreni incolti.
2. Ripulitura della vegetazione erbacea e/o arbustiva (eccettuate le specie protette) sui confini con strade, autostrade, ferrovie ed altre vie di transito per una profondità di ml 5;
3. Ripulitura da parte degli Enti interessati (ANAS, FF.SS., Provincia, Comune) della vegetazione erbacea ed arbustiva presente lungo le scarpate stradali e autostradali;
4. Interramento delle stoppie e dei residui di vegetazione di lavorazioni agricole nel periodo 30 maggio – 30 settembre, in tutti i terreni a distanza inferiore a metri 50 dai boschi.

Chiunque scopra un incendio boschivo o un principio di incendio, anche in aree esterne al bosco, che costituisca minaccia per il bosco stesso è tenuto a darne l'allarme alle autorità competenti, in modo che possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento. Le segnalazioni possono effettuarsi ai seguenti numeri:

- a) 0761 461201 – Corpo di Polizia Locale;
- b) 803555 (numero verde) Protezione Civile della Regione Lazio;
- c) 1515 Emergenza Ambientale;
- d) 115 Vigili del Fuoco;
- e) 112 Numero unico emergenza;

Per le trasgressioni ai divieti di cui sopra, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 7 – bis comma 1 bis del T.U. n° 267 del 18/08/2000, ad Ha o frazione di Ha, oltre ai provvedimenti di natura penale e, ove riscontrabili, le misure previste dalla Legge 353 del 21.11.2000.

In ogni caso si applicano le norme in materia di tutela risarcitoria contro danni all'ambiente previste dalla parte VI del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i., alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

AVVISA

Tutti i cittadini, gli Enti e i privati possessori, a qualsiasi titolo, di boschi, terreni coltivati o tenuti al pascolo o incolti o comunque abbandonati al rispetto dell'Ordinanza sopra richiamata;

Il testo integrale dell'Ordinanza Sindacale è pubblicato sul sito del Comune di Vetralla:
www.comune.vetralla.vt.it

Vetralla, 14/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII
f.to Antonio Delle Monache

L'ASSESSORE AL PATRIMONIO
f.to Carlo Postiglioni

IL SINDACO
f.to Dott. Francesco Coppari